



Oggetto: Avviso di indagine di mercato finalizzato all'affidamento diretto per il noleggio di un dispositivo elettronico per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento ha ad oggetto il noleggio di un dispositivo elettronico per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada.

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Al termine del contratto, tutti i dispositivi e gli apparecchi inerenti la fornitura in oggetto, dovranno essere al termine del contratto ritirati a cura e spese della Ditta Affidataria e resteranno di proprietà della stessa Ditta Affidataria.

L'affidatario inoltre dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento dei beni forniti nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari del Comune. In particolare, dovrà garantire la revisione (manutenzione, conformità e taratura) e la manutenzione straordinaria del dispositivo, negli orari e con le tempistiche concordate con la Stazione Appaltante.

Costituisce obbligo esclusivo dell'affidatario, che deve provvedervi a propria cura e spese, il rispetto e l'adeguamento a quanto prescritto dagli enti preposti alla certificazione di conformità, alla sicurezza e alla protezione della salute.

L'affidatario si impegna per sé ed eventuali aventi causa a rispettare tutti i protocolli di sicurezza imposti da leggi statali e regionali .

Art. 3 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo a base di gara del presente affidamento è pari ad € 13.620,00 Iva esclusa.

Il pagamento avverrà su base trimestrale posticipata, con emissione di relativa fattura elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Riccione – Ufficio Polizia locale “codice univoco ufficio” IPA **TRALFK** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 4 – OSSERVANZA CCNL

Si applica/no i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

CPV	ATECO	CCNL STIMATO
34971000-4 Apparecchi fotografici per	26.51.29	C011 Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a.

il controllo della velocità.		
------------------------------	--	--

L'operatore economico può applicare un diverso CCNL rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante a patto che garantisca le stesse tutele economiche e giuridiche.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto attuativo, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto si utilizzano – conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 60, comma 3, lettera b) del Codice e 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice – i seguenti indici ISTAT con le relative ponderazioni tra gli stessi:

CPV	Indici e ponderazione
34971000-4	Indice FOI -

La Stazione Appaltante procederà al monitoraggio degli indici sopra individuati.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore al momento della rilevazione del sistema ponderato degli indici sopra individuati, e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, che resta una facoltà dell'appaltatore.

L'istanza per richiedere la revisione dei prezzi deve essere presentata indicando la variazione intervenuta in riferimento al sistema ponderato degli indici sopra individuati.

In tal caso il RUP, supportato dal DEC se previsto, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dall'istanza con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo riconosciuto a titolo di revisione dei prezzi nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora la revisione dei prezzi superi il 15% del prezzo complessivo del contratto.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – RISOLUZIONE

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula avverrà secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023.

RISOLUZIONE

Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla ditta affidataria con le modalità e le tempistiche di esecuzione stabilite dal presente Capitolato che si intendono qui integralmente richiamate.

La Stazione Appaltante senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico tramite pec, oltre a quanto già disciplinato all'art. 122 del Codice dei Contratti.

Fuori dei casi sopra previsti, la Stazione Appaltante, accertato l'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Cod. civile, assegna, ai sensi dell'art. 1454 del Cod. civile, all'Operatore Economico un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento; decorso inutilmente detto termine il contratto si risolve di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'operatore Economico, lo stesso è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra Impresa le prestazioni.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

Art. 7– DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento.

Art. 8 - NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC

La Ditta affidataria in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, sarà tenuta ad assolvere, senza eccezioni o esclusioni alcuna, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

Ai sensi della vigente normativa in materia l'Amministrazione Comunale richiederà d'ufficio agli istituti o enti abilitati il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'Impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL.

Art. 9 –CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Riccione e l'operatore economico in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione e all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

Art. 10 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti, ivi comprese quelle regolamentari adottate dal Comune di Riccione nonché le condizioni generali di contratti applicate dal medesimo.

Per eventuali informazioni ciascuna ditta potrà rivolgersi al Settore Polizia locale dalle ore 8,30 alle ore 13,30 nelle giornate dal lunedì al venerdì:

Ufficio Gestione Amministrativo - Finanziaria 0541 649412 oppure Lucia Santoni 0541 608202.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ai sensi del regolamento europeo 679/2016 il Concessionario si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ente.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. per le esigenze contrattuali.

IL Dirigente